### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

# COMUNICATO UFFICIALE N. 060/CSA (2014/2015)

# TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 030/CSA- RIUNIONE DEL 10 DICEMBRE 2014

#### **COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Niccolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.4.2015 INFLITTA AL SIG. ABBATINI ALESSANDRO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, CYNTHIA 1920/VITERBESE CASTRENSE DEL 15.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 19.11.2014)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al signor Alessandro Abbatini, allenatore di base tesserato in favore della società Cynthia 1920 S.r.l., la sanzione della squalifica fino al 20 aprile 2015 per avere durante la gara del Campionato Nazionale Juniores, Cynthia 1920/Viterbese Castrense del 15 novembre 2014: "presenziato indebitamente, durante l'intervallo tra il primo e secondo tempo nella zona degli spogliatoi benché squalificato ai sensi del Com. Uff. n, 26 del 12 novembre 2014. Lo stesso forniva generalità differenti a richiesta dall'arbitro, veniva successivamente identificato sia dal direttore di gara sia da un assistente attraverso i documenti in possesso della società e consegnati prima della gara. Per avere, inoltre, per tutta la durata della gara in più circostanze: rivolto espressioni offensive e gravemente insultanti all'indirizzo della terna arbitrale, minacciato e rivolto espressioni insultanti all'indirizzo degli avversari, in città ha istigato sino i calciatori, sia i sostenitori della propria squadra alla violenza nei confronti degli avversari; sanzione così determinata in considerazione della gravità è reiterazione delle condotte, nonché nel tentativo di eludere il riconoscimento dell'ufficiale di gara sintomatiche dell'assenza dei principi di cui all'articolo uno del codice di giustizia sportiva (adesso uno bis).

Il rapporto dell'arbitro e più che esauriente dettagliato sul grave atteggiamento tenuto dall'Abbatini. E così il rapporto dell'assistente arbitrale.

Avverso la decisione proponevano rituale reclamo la S.S.D. Cynthia 1920 S.r.l. ed il signore Abbatini Alessandro, contestando quanto certificato dalla terna arbitrale.

Si afferma poi che frasi gravemente offensive sarebbero state pronunziate da un altro soggetto non identificato, che sarebbe stato vicino all'Abbatini; si deduce, pertanto, carenza di prova nei confronti dello stesso. In ogni caso si giudica sproporzionata la squalifica applicata chiedendo di conseguenza, per il principi di graduazione, una riduzione della sanzione.

Il reclamo non è fondato e va pertanto respinto.

Il Giudice sportivo ha considerato e valutato tutti gli elementi indicati dall'art.16 del Codice di Giustizia Sportiva e la sanzione appare congrua in relazione alla gravità della condotta, alla reiterazione ed alla violazione dell'art.1 bis C.G.S. nel declinare false generalità violando i principi di lealtà, correttezza e probità che era tenuto ad osservare. L'ipotesi avanzata dalla difesa che poteva essere altro soggetto viciniore allo stesso a tenere i comportamenti censurati non ha alcun riscontro.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Cynthia 1920 di Genzano di Roma (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. CROCETTI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SPORTING CLUB TRESTINA/ROBUR SIENA DEL 22.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva a Lorenzo Crocetti, tesserato in favore della Robur Siena S.S.D. la squalifica per 3 giornate per avere a gioco fermo colpito con una manata al volto un calciatore avversario e ciò durante la gara di Campionato di Serie D "Triestina/Robur Siena" del 22.11.2014.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo il Crocetti, contestando lo svolgimento dei fatti così come ravvisato dall'arbitro. Si è verificato che l'attaccante ed il portiere avversario saltavano contemporaneamente nel comune intento di raggiungere il pallone e venivano a contatto. L'attaccante giungeva con maggiore slancio ed a seguito del contatto, il portiere cadeva a terra e l'arbitro fischiava un normale fallo per la difesa. A questo punto, senza alcuna valida giustificazione il portiere della Triestina si alzava di scatto ed afferrava con veemenza per il collo l'istante, il quale, nel gesto di difendersi allontanava l'avversario mettendo la mano sul di lui volto. Questo, secondo la difesa, è lo svolgimento dei fatti; in ogni caso manca il connotato psicologico dell'intenzionalità e quindi non è un gesto mirato allo scopo di attentare all'incolumità altrui né si poteva considerare idoneo a provocare oggettivamente conseguenze pregiudizievoli per l'integrità fisica dell'avversario. Richiama della giurisprudenza in tal senso e, rileva la difesa, che facendolo cadere a terra non ha provocato alcuna conseguenza fisica all'avversario. Quindi non siamo di fronte alla chiara volontà di arrecare una lesione all'integrità fisica dell'avversario motivata solo da un impulso aggressivo privo di qualsiasi giustificazione. Si tratta in un certo senso di una ritorsione.

In via istruttoria, si chiede di acquisire la ripresa televisiva relativa alla gara in esame ;chiede pertanto che la Corte sportiva d'appello previa acquisizione degli atti e documenti rilevanti degli atti di causa voglia ridurre la sanzione disciplinare al minimo previsto dal codice ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia per i motivi esposti narrativa.

Il reclamo non è fondato e va pertanto respinto.

La richiesta di acquisire la ripresa televisiva relativa alla gara è inammissibile perché fuori dal paradigma dell'art.35 C.G.S..

Con riguardo alla dinamica del fatto fa piena prova quanto certificato nel rapporto arbitrale. Per quanto concerne la misura della sanzione, la stessa appare del tutto adeguata secondo i parametri stabiliti dall'art.16 del C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Crocetti Lorenzo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO BATTIPAGLIESE CALCIO SSDRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CORINO LUIGI SEGUITO GARA NOTO/BATTIPAGLIESE DEL 23.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014)

Con atto del 3.12.2014, la società Battipagliese Calcio proponeva appello avverso la sanzione della squalifica per 5 gare inflitta al proprio allenatore Sig. Luigi Corino per "avere rivolto, con atteggiamento irridente, espressioni gravemente offensive ed irriguardose all'indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al medesimo con fare concitato reiterando la propria condotta e profferendo frasi dal contenuto intimidatorio".

La società lamenta la sproporzionalità della squalifica applicata e ne chiede, in via principale, l'annullamento o, in subordine, la riduzione, fondando le proprie richieste sul

presupposto che il proprio allenatore si è limitato solo a protestare sull'operato dell'Arbitro ma esclude un atteggiamento minaccioso ed irriguardoso del Sig. Corino nei confronti dello stesso.

La Corte Sportiva d'Appello, letti gli atti osserva tale diversa ricostruzione dei fatti, fatta dalla società ricorrente, attraverso i propri motivi di doglianza, è priva di valido riscontro probatorio.

Ad avviso di questa Corte, gli episodi contestati al Sig. Corino (reiterate frasi gravemente offensive, irriguardose ed intimidatorie profferite all'indirizzo del direttore di gara ), posti in essere a base del provvedimento sanzionatorio da parte del Giudice Sportivo, risultano incontrovertibilmente provate dalle risultanze dei documenti ufficiali di gara, che formano, ai sensi di regolamento, fonte di prova privilegiata.

A nulla rilevano quindi, con riferimento all'accertamento dei fatti, le allegazioni difensive, tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al proprio allenatore.

In una tale situazione, ciò che rileva è la valutazione della congruità o meno della sanzione inflitta al Corino in merito ai fatti a lui addebitati. Sulla base delle risultanze documentali, si ritiene che la natura delle espressioni proferite ed i comportamenti posti in essere possono essere uniti sotto il vincolo della continuazione in ragione della contestualità temporale nella quale si sono articolati, motivo per cui questa Corte ritiene congrua la squalifica per giornate 4, così accogliendo parzialmente il reclamo proposto.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Battipagliese Calcio SSDRL di Battipaglia (Salerno) riduce la sanzione inflitta al sig. Corino Luigi a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

### Pubblicato in Roma il 2 febbraio 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio